

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente, dall'avv. Giuseppe Febbo, dall'avv. Fabio Micali, Componenti, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 8 ottobre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(201) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RIZZIERO GIOACCHINI (Collaboratore Soc. Perugia Calcio SpA), PIERO ROSSI (Presidente Soc. US Castiglione ASD), GIOVANNI VITI (Segretario Soc. US Castiglione ASD), E DELLE SOCIETA' PERUGIA CALCIO SpA E US CASTIGLIONESE ASD (nota n. 2126/049 pf07-08/SP/en del 15.1.2008)

1) Il deferimento

Con provvedimento del 15 Gennaio 2008, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione: il Signor Rizziero Gioacchini, qualificato come collaboratore del Perugia Calcio SpA per violazione dell'art. 1 commi 1 e 5 del CGS; il Signor Piero Rossi, Presidente della US Castiglione ASD ed il Signor Giovanni Viti, Segretario della U.S. Castiglione ASD, per rispondere entrambi della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 30 Comma 1 del regolamento della LND; la US Castiglione ASD per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 CGS, ascrivibile alla condotta antiregolamentare contestata sia al proprio Presidente, che al proprio Segretario; il Perugia Calcio SpA a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per la condotta antiregolamentare posta in essere dal Signor Rizziero Gioacchini.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione degli addebiti, il Perugia Calcio SpA e la U.S. Castiglione ASD facevano pervenire le loro memorie difensive.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità di tutti i deferiti, con le seguenti sanzioni: irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi nove per il Gioacchini Rizziero e dell'ammenda di € 1.000,00 per il Perugia Calcio SpA; dell'inibizione per mesi uno nei confronti del Signor Piero Rossi e del Signor Giovanni Viti, nonché dell'ammenda di € 300,00 per la US Castiglione ASD. E' comparso inoltre il difensore del Perugia Calcio SpA, il quale ha in via pregiudiziale eccepito la violazione dell'art. 32 comma 11 CGS, e nel merito ha richiesto il proscioglimento della propria assistita.

4. I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Il deferimento scaturisce da un'indagine posta in essere dalla Procura Federale della FIGC, a seguito di una denuncia sporta dalla ASD Unione Polisportiva Poliziana. Nella denuncia la suddetta società riferiva che alcuni giovani calciatori, propri tesserati, avevano preso parte senza alcuna autorizzazione ad un provino organizzato sotto forma di gara di

calcio amichevole. Tale raduno, organizzato da un sedicente collaboratore del Perugia Calcio SpA, Sig. Rizziero Gioacchini, si teneva in data 9 giugno 2007, presso gli impianti sportivi della US Castiglione ASD. Sia il Presidente che il Segretario della US Castiglione ASD, sebbene al corrente dei fatti sopra descritti, omettevano di verificare se tale gara fosse stata autorizzata dagli organi competenti.

In un momento successivo al raduno, dalle indagini eseguite dalla Procura Federale, emerge chiaramente che il Signor Rizziero Gioacchini contattava i giovani calciatori della ASD Unione Polisportiva Poliziana, unitamente ai genitori esercenti la patria potestà sui giovani calciatori, al fine di promuoverne la loro iscrizione presso la Scuola Calcio del Perugia al prezzo di circa 300/350 euro.

A giudizio della Commissione, a seguito della disamina degli atti e delle prove prodotte, nonché dall'odierno dibattimento si deve considerare quanto segue:

L'eccezione pregiudiziale formulata dal Perugia Calcio SpA in merito alla violazione dell'art. 32 comma 11 CGS non può essere accolta. Non risulta infatti dalla documentazione esaminata dalla Commissione che la denuncia del presunto illecito sia pervenuta alla Procura Federale nel corso della stagione 2006/2007. Quanto al merito del deferimento, non risulta, a giudizio della Commissione, che vi siano prove sufficienti per cui è possibile ritenere oltre ogni ragionevole dubbio che il Perugia Calcio SpA abbia incaricato il Signor Rizziero Gioacchini dell'organizzazione del provino del 9 giugno 2007, o della promozione della scuola calcio del Perugia.

In ordine alle posizioni degli altri deferiti, ed in particolare dei Signori Piero Rossi e Giovanni Viti, rispettivamente Presidente e segretario della US Castiglione ASD, risulta provato quanto segue: i suddetti incolpati hanno chiaramente omesso di verificare se la gara di calcio effettuata con calciatori tesserati da altre società, fosse stata autorizzata da queste ultime, ed in particolare dalla ASD Unione Polisportiva Poliziana, oltre che dagli organi competenti. A tale comportamento consegue la violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 30 Comma 1 del regolamento della LND; di conseguenza la US Castiglione ASD deve rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 CGS, per le violazioni poste in essere dal Presidente Signor Piero Rossi e dal Segretario Signor Giovanni Viti.

Infine, in merito alla posizione del Signor Rizziero Gioacchini, dalle prove prodotte dalla Procura Federale emerge chiaramente una responsabilità del suddetto in ordine a quanto contestato nell'esaminato deferimento ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 5 del CGS.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare delibera di infliggere: al Signor Piero Rossi ed al Signor Giovanni Viti, la sanzione dell'inibizione per mesi uno; alla US Castiglione ASD la sanzione dell'ammenda di € 300,00 (trecento/00); al Signor Gioacchino Rizzieri la sanzione dell'inibizione per mesi nove. Dichiara il proscioglimento del Perugia Calcio SpA dal deferimento richiesto dalla Procura Federale.

(204) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARCANGELO FRANCESCO VIOLO (Presidente Soc. CS CUS Cosenza) E DELLA SOCIETA' CS CUS COSENZA (nota n. 2186/117 pf07-08/SP/en del 17.1.2008)

Letto il provvedimento, ritualmente notificato alle parti, mediante cui il Procuratore Federale, in data 17.1.2008, ha disposto il deferimento nei confronti di:

- CS CUS Cosenza per violazione dell'art. 1, c. 1, CGS in relazione al combinato disposto di cui all'art. 32, c. 1, Regolamento LND e al CU n. 3 del 14.07.2006 della Divisione Calcio

Femminile, per aver disatteso l'obbligo di partecipare, con una seconda squadra, o al Campionato Nazionale Primavera o al Torneo Allieve o a quello Giovanissime, come puntualmente descritto nell'atto di deferimento;

- Sig. Arcangelo Francesco Violo, all'epoca dei fatti, Presidente del CS CUS Cosenza, per la violazione di cui agli artt. 1, c. 1, CGS;
- verificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, c. 1, CGS, la competenza funzionale di questa CD Nazionale in ordine al suddetto deferimento;
- ascoltato il rappresentante della Procura Federale, Avv. Avagliano, che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l'irrogazione della seguenti sanzioni: l'ammonizione con diffida a carico del Sig. Arcangelo Francesco Violo e l'ammenda di importo pari a € 1.000,00 a carico del CS CUS Cosenza;
- osservato che l'odierno deferimento ha tratto origine dalla segnalazione formulata (versata in atti), in data 07.8.2007, dal Presidente della Divisione Calcio Femminile c/o LND;
- preso atto dello scritto difensivo depositato dal Sig. Arcangelo Francesco mediante cui questi ha eccepito, fornendone la prova (versata in atti), da un lato, di aver regolarmente proceduto ad inoltrare la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Primavera della compagine presieduta, dall'altro, l'impossibilità di partecipare alla fase regionale del predetto torneo, né di quello Allieve, né, inoltre, di quello Giovanissime, atteso che il C.R. FIGC Calabria, con riferimento alla s.s. 2006/07, non aveva provveduto ad organizzare alcuna delle suddette competizioni;
- ritenuto che, effettivamente, l'inoltro della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Primavera, senza che, successivamente, sia stato possibile prendervi parte in ragione della relativa mancata organizzazione (oltre che del torneo Allieve e del torneo Giovanissime), circostanza, questa, su cui non si ha motivo di dubitare, testimonia l'atteggiamento diligente tenuto dal Sig. Arcangelo Francesco Violo, senza che a suo carico, e, per esso, a carico del CS CUS Cosenza, possa essere attribuita alcuna responsabilità in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte.

P.Q.M.

la CDN rigetta il deferimento.

(197) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO SALVATORE CAMPANELLA (calciatore attualmente tesserato Soc. ASD ACI Sant'Antonio Calcio) (nota n. 2366/205 pf07-08/SP/en del 28.1.2008)

Letto il provvedimento, ritualmente notificato alle parti, mediante cui il Procuratore Federale, in data 28 gennaio 2008, ha disposto il deferimento nei confronti del Sig. Fabio Campanella, all'epoca dei fatti, tesserato in forza alla ASD ACI Sant'Antonio Calcio, per la violazione di cui agli artt. 1, c. 1, CGS e 76, c. 2, NOIF, in quanto, formalmente convocato per partecipare alla fase finale del Campionato Europeo di Beach Soccer, non si presentava al raduno fissato, per la data del 20.8.2008 (h. 11,00), presso l'aeroporto di Roma Fiumicino, senza, tuttavia, addurre alcun provato e legittimo impedimento;

- verificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, c. 1, CGS, la competenza funzionale di questa CD Nazionale in ordine al suddetto deferimento;
- osservato che il soggetto deferito non ha depositato alcuna memoria difensiva;
- ascoltato il rappresentante della Procura Federale, Avv. Avagliano, che ha concluso per l'affermazione di responsabilità del Sig. Fabio Campanella, chiedendo l'irrogazione della squalifica di mesi due;

- ritenuto che, in effetti, il comportamento che ha dato origine all'atto di deferimento, contravviene, in particolare, il disposto di cui all'art. 76, c. 2, NOIF.

Infatti, come già, peraltro, stabilito dalla Commissione Disciplinare LPSC. - ora Lega Pro- (CU n. 205/C del 03/02/2005) in relazione ad identica fattispecie a quella che ci occupa, orientamento al quale si ritiene di poter aderire integralmente, la richiamata disposizione regolamentare pone a carico del tesserato l'obbligo professionale, oltre che deontologico, di mettere a disposizione delle rappresentative delle squadre nazionali le proprie prestazioni sportive, ove richieste mediante espressa convocazione. Invero, ad esclusione di eventi accidentali che comportino infermità talmente gravi da impedire all'atleta di recarsi nel luogo fissato per il raduno, la gravità e la legittimità dell'impedimento può essere comprovata solo sulla base della constatazione da parte delle strutture tecniche e sanitarie, sempre, però, dopo che il tesserato abbia risposto alla convocazione. Avuto riguardo alla fattispecie in argomento, invece, risulta che il Sig. Fabio Campanella abbia indubbiamente agito in spregio di quanto stabilisce l'art. 76, c. 2, NOIF: in primo luogo, non avendo raggiunto il luogo indicato nella lettera di convocazione, comportamento, di per sé, privo di plausibile giustificazione, in secondo luogo, in virtù della mera allegazione di un generico stato di infermità che, in ossequio alla richiamata normativa federale, avrebbe dovuto (e potuto) essere vagliato dai medici federali, all'esito del cui intervento, se del caso, il tesserato avrebbe potuto essere esentato dalla trasferta.

P.Q.M.

la CDN, in accoglimento del deferimento, dispone l'irrogazione della sanzione della squalifica per mesi uno al calciatore Fabio Campanella.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Fabio Micali, Componenti, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 8 ottobre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(202) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO SANTOS (Presidente e legale rappresentante ASD Villorba Calcio a 5), WILSON EDUARDO ESQUIVEL LOPEZ (calciatore Soc. ASD Villorba Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' ASD VILLORBA CALCIO A 5 (nota n. 2183/267 pf07-08/SP/en del 17.1.2008)**

La società Petrarca Padova Calcio a 5, con riferimento alla gara Futsal Villorba – Petrarca Padova del 29 settembre 2007 valida per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B seconda giornata, denunciava la partecipazione irregolare del calciatore della Futsal Villorba Esquivel Lopez Wilson Eduardo per difetto di tesseramento.

L'Ufficio Indagini, investito del caso, accertava che in effetti il tesseramento del calciatore si era perfezionato in data 24 ottobre 2007 e che la partecipazione dello stesso calciatore alle gare dal 22 settembre al 20 ottobre 2007 era stata illegittima.

Il fatto veniva ammesso dal Presidente e legale rappresentante della Società Villorba Calcio a 5, Gianfranco Santon, il quale dichiarava all'Ufficio Indagini di assumersi tutte le responsabilità del caso, peraltro causato dalla imprecisa conoscenza della documentazione da presentare unitamente alla richiesta di tesseramento del calciatore, che egli aveva inoltrato il 17 settembre 2007, in epoca precedente la partecipazione del

calciatore alle gare di cui sopra, senza tuttavia allegare, per mera dimenticanza, il certificato di residenza in originale del calciatore.

Veniva altresì valutata dall'Ufficio Indagini l'assenza di responsabilità in capo al calciatore, il quale, avendo consegnato alla società Villorba tutto quanto gli era stato richiesto per il suo tesseramento, ben poteva presumere la regolarità della sua posizione di tesserato.

La Procura Federale ha promosso il deferimento in oggetto, contestando agli incolpati le violazioni in epigrafe riportate e chiedendo le seguenti sanzioni: sei mesi di squalifica per il calciatore, un anno di inibizione per il Presidente Santon, € 5.000,00 di ammenda più 9 punti di penalizzazione in classifica per la Società.

Tanto premesso, appare incontestabile che la società Villorba ha utilizzato il calciatore, di cittadinanza non italiana, prima della comunicazione della FIGC, dalla cui data l'art. 40 comma 11 bis NOIF fa decorrere il tesseramento e che, pertanto, la partecipazione del calciatore alle gare di cui trattasi, successive alla richiesta di tesseramento inoltrata dalla società, ma precedenti la comunicazione della FIGC, è stata irregolare.

Quanto al calciatore – pur nel dubbio sulla sua buona fede – rimane comunque fermo il fatto oggettivo della sua partecipazione senza titolo alle gare di cui trattasi, che è di per se sanzionabile entro limiti di minore entità rispetto al chiesto.

P.Q.M.

irroga al sig. Gianfranco Santon l'inibizione di mesi 6 (sei), al calciatore Esquivel Lopez Wilson Eduardo la squalifica per 3 (tre) gare di Campionato, la penalizzazione di n. 3 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2008/2009 nonché l'ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) alla Società ASD Villorba Calcio a 5.

**(205) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RODRIGO DOS SANTOS (calciatore tesserato all'epoca dei fatti Soc. ASD Raiano Calcio a 5), MARIO DI MARCO (all'epoca dei fatti Presidente Soc. CUS Chieti), GIACOMO MASCIANTONIO (Dirigente accompagnatore Soc. CUS Chieti) E DELLA SOCIETA' CUS CHIETI (nota n. 2421/204 pf07-08/SP/en del 30.1.2008)**

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Rodrigo Dos Santos all'epoca dei fatti tesserato per la società Raiano Calcio a 5; Mario Di Marco, all'epoca dei fatti presidente della società CUS Chieti Calcio a 5; Giacomo Masciantonio dirigente accompagnatore della società CUS Chieti Calcio a 5; la società CUS Chieti Calcio a 5, in quanto da accertamenti effettuati dalla stessa Procura Federale era emerso che il calciatore Rodrigo Dos Santos, senza l'autorizzazione della società di appartenenza Raiano Calcio a 5, aveva partecipato con la società CUS Chieti ad un torneo di Calcio a 5, disputato all'estero.

Il procedimento si era attivato su esposto della società Raiano, che, oltre al fatto di cui sopra, denunciava che il calciatore a partire dal 15 aprile 2007, per prepararsi al torneo, si era allenato con la società CUS Chieti e che la società CUS Chieti aveva nascosto la partecipazione al torneo del calciatore, presentandolo e facendolo giocare con il nome Massimini di altro calciatore della stessa CUS Chieti.

La Procura Federale ha chiesto le seguenti sanzioni: 2 mesi di squalifica per il calciatore Rodrigo Dos Santos, 4 mesi di inibizione per il Presidente Mario Di Marco e per il Dirigente Giacomo Masciantonio, l'ammenda di € 2.000,00 per la società CUS Chieti Calcio a 5.

La CUS Chieti Calcio a 5 ha fatto pervenire memoria, con la quale ha respinto gli addebiti, sostenendo che non si era trattato di un torneo, bensì di una semplice gita organizzata nell'ambito di frequenti scambi culturali e sportivi tra università di diversi paesi.

Tanto premesso, risultano provate oltre ogni ragionevole dubbio le circostanze contestate agli incolpati, eccezione fatta per la partecipazione del calciatore agli allenamenti della CUS Chieti a partire dal 15 aprile 2007 in quanto da tale data la società, terminato il campionato di competenza, non aveva più effettuato allenamenti.

Parimenti non sembra sorretto da prova certa il fatto che, per la partecipazione al torneo estero, il calciatore Rodrigo Dos Santos avesse utilizzato il cognome Massimini, in merito al quale non può essere considerata attendibile la sola indicazione riscontrata nei siti Internet afferenti il torneo, in cui il calciatore Rodrigo Dos Santos veniva chiamato Massimini.

Per il resto le violazioni ascritte agli incolpati appaiono fondate e sono sanzionate come di seguito in modo conforme alle richieste della Procura Federale.

P.Q.M.

irroga al calciatore Rodrigo Dos Santos la squalifica di mesi 2 (due); al sig. Mario Di Marco ed al sig. Giacomo Masciantonio l'inibizione di mesi 6 (sei); alla società CUS Chieti Calcio a 5 l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

**(37) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD MUGLIA FORTITUDO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI TRE AL PRESIDENTE FRANCO COLOMBO, L'INIBIZIONE PER MESI TRE AL SEGRETARIO WALTER AMBROSI E L'AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETA' ASD MUGLIA FORTITUDO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. - C.U. n. 4 dell'8.8.2008).**

A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. ha applicato nei confronti del Presidente della Società ricorrente Franco Colombo e al segretario Walter Ambrosi l'inibizione per mesi tre e alla ASD Muglia F. l'ammenda di € 1.500,00.

Con un unico reclamo inoltrato a questa Commissione la ASD Muglia F. ha chiesto di cancellare le sanzioni comminate per accertata buona fede e lealtà sportiva della Società e dei suoi dirigenti.

In data odierna nessuno è comparso per la Società ASD Muglia, per la Procura federale è presente l'avv. Avagliano il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33 comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante;

nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS;

manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione;

tale omissione comporta l'improcedibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.

**(26) – APPELLO DELLA SOCIETA' FC ROSSANESE 1909 ASD AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI QUATTRO AL PRESIDENTE DINO STANCATO E LA PENALIZZAZIONE DI 16 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 E L'AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETA' FC ROSSANESE 1909 ASD INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria - C.U. n. 6 del 17.7.2008).**

A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Calabria ha irrogato nei confronti del Presidente della Società sia nella stagione sportiva 2006/2007 che nella stagione sportiva 2007/2008 Dino Stancato l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per anni 4 (quattro) (già inibito fino al 14.6.2009) e alla FC Rossanese 1909 ASD la penalizzazione di 16 (sedici) punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2008/2009 e l'ammenda di €5.000,00.

Con un unico reclamo inoltrato a questa Commissione disciplinare la Società FC Rossanese ha chiesto: in via principale accertare e dichiarare che il sig. Dino Stancato non ha posto in essere i comportamenti anti regolamentari descritti nella parte motiva del deferimento conseguentemente dichiarando che nessun addebito può essere individuato, a titolo di responsabilità diretta in capo alla Società FC Rossanese; in via subordinata graduata accertare e dichiarare che il sig. Dino Stancato non ha potuto adempiere, per cause a lui non addebitabili, al rispetto dei termini di cui all'art. 94 ter commi 11 e 23 NOIF, conseguentemente concedendo la rimessione in termini per l'adempimento delle decisioni emesse, a far data dal deposito della statuizione di questa Commissione così dichiarando che nessun addebito può essere mosso, allo stato, a titolo di responsabilità diretta in capo alla FC Rossanese.

In data odierna è comparso il sig. Dino Stancato e per la Procura federale l'avv. Avagliano il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33 comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione; tale omissione comporta l'improcedibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone rimettersi gli atti alla Procura federale per quanto di competenza in ordine alla tassa reclamo inviata dalla reclamante a mezzo assegno bancario risultato insoluto.

Il Presidente della CDN  
Dott. Sabino Luce

“”

**Pubblicato in Roma l'8 ottobre 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete